ORDINANZA DELLA CORTE
16 dicembre 1987 *

Nella causa 289/85,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità d'agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Alberto Prozzillo, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione 85/403 della Commissione, del 19 luglio 1985, che modifica la decisione 85/341 relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana nel Belgio, nella parte in cui, con l'art. 1, n. 4, modifica l'art. 3 della precedente decisione 85/341 della Commissione, del 21 giugno 1985, disponendo, al n. 2, lett. b), sub ii), che i divieti d'introduzione di prodotti di carne suina di cui al precedente n. 1 non si applicano ai prodotti di carne suina preparati con carni e alle particolari condizioni ivi specificamente indicate,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: P. Heim

* Lingua processuale: l'italiano.

sentito l'avvocato generale,

ha pronunziato la seguente

Ordinanza

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1987, la ricorrente ha informato la Corte, a norma dell'art. 78 del regolamento di procedura, di rinunziare agli atti di causa ed ha chiesto che le spese siano compensate.

Con telex depositato nella cancelleria della Corte il 20 novembre 1987, la Commissione ha preso atto della rinunzia agli atti e, richiamandosi alle conclusioni formulate nella causa 11/86 per quanto riguarda la pronunzia sulle spese, ha chiesto che queste siano compensate.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) La causa 289/85 è cancellata dal ruolo della Corte.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 16 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart